



CITTA' DI MARCIANISE

Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

n. 684 del 14-10-2024

Area: SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Ufficio Proponente: POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Dirigente: FOGLIA GUGLIELMINA

Responsabile del Procedimento: FOGLIA GUGLIELMINA

Istruttore: FOGLIA GUGLIELMINA

OGGETTO:	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI EX ART. 142 DEL CODICE DELLA STRADA CONTRATTO REP. N.1/2019
----------	--

Visto che

- con Decreto del Sindaco n. 5/2024 sono state conferite alla dott.ssa Guglielmina Foglia, le funzioni di comandante della Polizia Municipale

Premesso che:

-con deliberazione di Giunta Comunale n. 44/2016 veniva deliberato atto di indirizzo al fine di installare dispositivi di sicurezza di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli art. 142-148 del Cds senza obbligo di contestazione immediata;

-con deliberazione n.83/2016 veniva approvato il capitolato speciale di appalto “per l’affidamento del servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal codice della strada ivi compresa la fornitura mediante noleggio a canone fisso di dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal codice della strada; Riscossione volontaria o coattiva”;

-in data 19.01.2019 veniva stipulato il contratto d'appalto per il servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal CdS, ivi compresa la fornitura mediante noleggio a canone fisso di dispositivi del CdS, aggiudicato definitivamente all'ATI verticale, Athena S.r.l., Tre Esse Italia Srl Securtek srl (contratto rep.n. 1 del 10.01.2019 registrato a Caserta al n. 723 del 10.01.2019);

-con determinazione dirigenziale n. 400 del 11.06.2019, a firma del Segretario generale Dirigente del Settore, nonché responsabile del procedimento, si disponeva l'attivazione del servizio a far data dal 17.06.2019;

-con comunicazione del Commissario Straordinario prot. n. 0001317 del 10.01.2020 veniva disposta la sospensione temporanea del servizio essendo emerse numerose criticità e molti problemi tecnici a seguito di un corposo contenzioso difficile da gestire e con un'alta probabilità di rischio di danno erariale, nelle more della adozione del provvedimento di sospensione da parte del Dirigente competente ed in attesa del completamento delle verifiche in merito alla necessità di modificare la segnaletica e di procedere a eventuali lavori di messa in sicurezza;

Atteso che:

- nella riunione tecnica del 09.01.2020 la ATI, legalmente rappresentata dall'amministratore dell'Athena, sig. Francesco Cosentino, conveniva con l'Amministrazione sulla opportunità/necessità della sospensione del servizio nelle more dei lavori di adeguamento;
- l'amministrazione concordava con la Provincia di Caserta, l'esecuzione diretta dei lavori, accettando di sostituire l'ente proprietario;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 29 dicembre 2020 veniva approvata una integrazione del programma opere pubbliche;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 204 del 27/07/2022 il Comune approvava lo schema di accordo tra il Comune e la Provincia per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dl tratto stradale interessato;
- in data 30.09.2022 con decreto presidenziale n. 194 la Provincia di Caserta approvava il predetto accordo;

Rilevato che:

-allo stato attuale i lavori non sono stati ancora eseguiti e l'appalto è "ancora temporaneamente sospeso";

- si rende necessario evitare di procrastinare ulteriormente la sospensione del servizio al fine di evitare eventuali e probabili richieste risarcitorie da parte del raggruppamento;
- permangono le condizioni di difficoltà gestionali per la enorme mole di contenzioso;

Rilevato altresì che:

- è stato emanato -previa approvazione della Conferenza Stato-Città, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale- un decreto interministeriale che disciplina le modalità di collocazione e uso dei dispositivi di rilevamento a distanza dei limiti di velocità di cui all'art. 142 del Codice della strada;
- il tratto stradale SP 335 dal km 29+800 al km 35+00, in cui il servizio di rilevazione, poi sospeso, era installato, non avrebbe requisiti per la legittima collocazione degli autovelox ai sensi della normativa sopra citata;

Visti:

- l'art. 8 del contratto di appalto che prevede che "La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento di quanto eseguito" in deroga migliorativa al disposto dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016 che consentirebbe il recesso senza oneri aggiuntivi oltre quelli relativi al pagamento delle prestazioni ricevute in esecuzione del contratto;
- l'art.11 del capitolato che prevede il recesso unilaterale nel caso in cui entri in vigore una nuova normativa che modifichi le condizioni del servizio come, nella fattispecie, il citato decreto in corso di pubblicazione sulla G.U.;

Preso atto che:

- l'ATI, in numerose occasioni e con varie note, ha sollecitato una decisione dell'Amministrazione sulla esecuzione dell'appalto;
- in data 18 dicembre 2023 si svolgeva una riunione cui partecipavano l'Amministrazione e l'ATI, nella quale si prospettava la soluzione della risoluzione volontaria del rapporto;
- entrambe le parti convenivano di procedere alla risoluzione consensuale del rapporto senza alcun onere, spesa, e penali, per il Comune se non quelle dovute per contratto, quali il rimborso delle spese legali sostenute per le cause eccedenti l'obbligo contrattuale;
- l'amministrazione limitava tale onere ai criteri di valutazione stabiliti negli atti di gara, nel capitolato e nel contratto, e quindi limitati al corrispettivo previsto per le cause ricomprese nel prezzo di appalto (45 euro) e non superiore al limite percentuale del 5% del numero dei maggiori accertamenti, come desumibile dall'art. 4 del capitolato, nel rispetto della permanenza dell'equilibrio contrattuale.
- con nota prot. 16398 del 20.03.2024, l'amministrazione confermava la volontà di procedere alla risoluzione consensuale dal contratto in oggetto indicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, senza oneri, spese e penali per il Comune se non quelli derivanti dal rimborso delle spese legali sostenute, nei limiti sopra indicati, e si richiedeva all'ATI, come legalmente rappresentata, di confermare la volontà di risolvere consensualmente il contratto alle condizioni sopra indicate. Successivamente, in caso di esito positivo, gli uffici competenti, previo ulteriore incontro procederanno alla determinazione del quantum dovuto, riservandosi, ove non si addivenga ad una soluzione condivisa, di avvalersi della facoltà di recesso prevista dal contratto";
- con nota di riscontro acquisita al prot. n. 27029 il rappresentante legale di Athena srl, capogruppo ATI, sig, Costantino Francesco, dichiarava di accettare la proposta di risoluzione di cui alla nota citata rinunciando ad ogni pretesa ulteriore, oltre il rimborso delle spese legali effettivamente sostenute; documentava con numerosi allegati le spese legali effettivamente sostenute e contenute nei limiti contrattuali; trasmetteva nota con la quale TREESSE Italia, Società dell'ATI, richiedeva ad Atena la somma di € 47.151 per mancati guadagni in caso di risoluzione del contratto e chiedeva di essere formalmente autorizzata a continuare la riscossione delle somme accertate nel corso dell'esecuzione del contratto; trasmetteva nota con la quale la Securtek, altra società dell'ATI, richiedeva alla società capogruppo, all'esito favorevole dell'accordo, la somma di euro 120.000

Ritenuto che

- la richiesta della Capogruppo Athena sia contenuta nei limiti contrattuali;
- le ulteriori richieste della società Treesse e Securtek siano infondate e, comunque debbano essere risolte nell'ambito del raggruppamento, dato il mandato con rappresentanza che le stesse hanno conferito all'Atena srl e, per essa, al sig. Francesco Cosentino, che rimane unico interlocutore dell'Amministrazione relativamente alle vicende contrattuali in virtù del mandato speciale con rappresentanza allo stesso conferito, quale legale rappresentante della Società capogruppo. Spetta, pertanto al sig. Costantino, la rappresentanza esclusiva, anche processuale, della società mandanti per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, fino all'estinzione di ogni rapporto.

Vista

La delibera di Giunta Comunale n. 109 del 12.06.2024 con la quale è stato deliberato

-di dare atto che non esistono le condizioni organizzative e legali, anche per la sopravvenuta normativa citata in premessa, per proseguire l'appalto del "servizio di gestione sussidiaria dei procedimenti sanzionatori previsti dal codice della strada ivi compresa la fornitura mediante noleggio a canone fisso di dispositivi elettronici per il rilevamento delle violazioni ai limiti massimi di velocità previsti dal Codice della Strada. Riscossione volontaria e coattiva";

-di fornire al Comandante della Polizia Municipale e ai Dirigenti competenti, nei limiti delle loro competenze tecniche e finanziarie, i seguenti indirizzi:

- di procedere alla risoluzione consensuale del contratto del servizio di cui in premessa senza oneri per il comune se non quelli dovuti ai sensi del capitolato relativamente ai maggiori importi per le spese legali nei limiti di cui all'art. 4 del capitolato, come da relazione in atti;
- non accettare le proposte di Securtek srl e Treesse srl, descritte in premessa, in quanto infondate, non provate e provenienti da soggetti non legittimati, di richiedere, a tal fine, al rappresentante della Athena srl, sig. Francesco Cosentino, conferma della volontà di risoluzione conforme alla proposta dell'amministrazione di cui al cit. prot. n. 16398/2024, fornendo dichiarazione liberatoria
- in caso di esito negativo, di autorizzare il Comandante della P.M. al recesso dal contratto sopra detto, senza oneri per il comune se non quelli dipendenti dal contratto compreso il rimborso delle spese legali, nella misura descritta in premessa, ai sensi dell'art. 8 del contratto e dell'art. 11 del capitolato;
- di autorizzare in ogni caso la società Treesse Italia a continuare, fino al termine delle attività, la riscossione coattiva delle somme relative a tutti i verbali CdS e dei successivi solleciti notificati e non ancora riscossi nel periodo di vigenza contrattuale, previa rinuncia ad ogni ulteriore pretesa.
- Visto che non è pervenuta dichiarazione formale da parte di Athena ovvero del suo legale rappresentate pro tempore Francesco Cosentino, come concordato

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

-di prendere atto che la risoluzione concordata non si è perfezionata nei termini indicati dall'accordo

- **Di dichiarare** per i motivi descritti in premessa di recedere dal contratto in oggetto ai sensi degli art. 8 del contratto e art. 11 del capitolato senza oneri, spese e penali per il Comune se non quelli derivanti dal rimborso delle spese legali sostenute, nei limiti sopra indicati e già liquidati con determina n. 891 del 01/08/2024;
- **Di notificare** il presente atto al Capogruppo Ati , e alle altre Athena S.r.l., Treesse S.r.L., Securtek S.r.L.
- **Di dare atto** che saranno adottati gli incumbenti conseguenti al recesso del contratto ai sensi degli art. 8 del contratto e art. 11 del capitolato
- **Di adempiere** agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n. 33/2013 e all'art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;

Marcianise, 14-10-2024

IL DIRIGENTE

GUGLIELMINA FOGLIA

0

Atto firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005